

NOTIZIARIO

n.

28

2026

EROGAZIONI LIBERALI – TRATTAMENTO FISCALE PER IMPRESE E PERSONE FISICHE

Riepilogo della disciplina

BONUS MOBILI – SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI

Riepilogo della disciplina

SPESE DI RAPPRESENTANZA NEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA

Riepilogo della disciplina

EROGAZIONI LIBERALI - TRATTAMENTO FISCALE PER IMPRESE E PERSONE FISICHE

Le erogazioni liberali rappresentano da sempre un canale privilegiato attraverso cui il contribuente può sostenere attività di interesse generale, ottenendo al contempo significativi benefici sotto forma di deduzioni dal reddito, e per le persone fisiche detrazioni d'imposta. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

EROGAZIONI LIBERALI - TRATTAMENTO FISCALE PER IMPRESE E PERSONE FISICHE			
PREMESSA	Una tipologia di finanziamento molto diffusa per gli enti no-profit riguarda le erogazioni liberali. Si tratta di attribuzioni a titolo gratuito, in denaro o in natura, effettuate con spirito di liberalità, senza obbligo di controprestazione a carico del beneficiario. Non rientrano tra le vere liberalità, e quindi non accedono ai relativi benefici fiscali, le somme corrisposte a fronte di servizi resi (corrispettivi), conferimenti iniziali o quote associative a ETS, salvo diversa previsione normativa.		
	<table><tr><th>ELEMENTI QUALIFICANTI EROGAZIONI LIBERALE</th></tr><tr><td> ♦ gratuità e mancanza di vincoli sinallagmatici ♦ destinazione a soggetti ed attività individuate dalla legge (es. ETS, enti di ricerca, attività culturali) </td></tr></table>	ELEMENTI QUALIFICANTI EROGAZIONI LIBERALE	♦ gratuità e mancanza di vincoli sinallagmatici ♦ destinazione a soggetti ed attività individuate dalla legge (es. ETS, enti di ricerca, attività culturali)
	ELEMENTI QUALIFICANTI EROGAZIONI LIBERALE		
♦ gratuità e mancanza di vincoli sinallagmatici ♦ destinazione a soggetti ed attività individuate dalla legge (es. ETS, enti di ricerca, attività culturali)			
Le erogazioni liberali, se correttamente indirizzate e documentate, consentono sia alle persone fisiche sia ai soggetti titolari di reddito d'impresa di beneficiare di detrazioni d'imposta o deduzioni dal reddito, con regole differenziate a seconda del beneficiario (ETS, ONLUS, enti culturali, ricerca, scuole, ecc.) e della natura del soggetto erogante: ♦ persona fisica ♦ titolare di reddito d'impresa.			
PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI:	Per le persone fisiche che non agiscono in regime d'impresa, le erogazioni liberali possono assumere forma di: ♦ oneri deducibili ex art. 10 del TUIR;		

**MAPPA DEGLI
ONERI DEDUCIBILI**

 ♦ **oneri detraibili** ex art. 15 del TUIR.


In ogni caso, per le persone fisiche si applica il “**principio di cassa**”: l'onere è rilevante nel **periodo d'imposta in cui viene materialmente sostenuto**.

Nel dettaglio, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF (entro un limite d'importo) le seguenti erogazioni liberali:

Tipologia erogazione	Limiti principali
Sostentamento clero Chiesa Cattolica	Entro l'importo massimo annuo di € 1.032,91
Altre confessioni religiose	Entro i limiti fissati dalle singole leggi d'intesa
Pagamento oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato	-
Università, altri enti di ricerca, enti parco regionali e nazionali	Entro limiti normativi (in genere percentuali sul reddito complessivo).
Erogazioni liberali in denaro o in natura alle fondazioni e associazioni riconosciute	Deducibilità: ♦ nel limite massimo del 10% del reddito dichiarato, ♦ e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Erogazioni liberali per gli ETS¹ (Enti del Terzo settore)	Deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta

¹ di cui all'art. 82, comma 1 del D.Lgs 117/2017 (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società).

		successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
	Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust, ovvero dei fondi speciali, istituiti in favore delle persone con disabilità grave	Deducibilità: ♦ nel limite massimo del 20% del reddito dichiarato, ♦ e comunque nella misura massima di € 100.000 annui.
	Comunità ebraiche italiane	Entro l'importo massimo annuo di € 1.032,91
	Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	Entro l'importo massimo annuo di € 1.032,91
	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Entro l'importo massimo annuo di € 1.032,91
	Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale	Entro l'importo massimo annuo di € 1.032,91
	Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	Entro l'importo massimo annuo di € 1.032,91
	Chiesa apostolica in Italia	Entro l'importo massimo annuo di € 1.032,91
	Unione Buddhista Italiana	Entro l'importo massimo annuo di € 1.032,91
	Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai	Entro l'importo massimo annuo di € 1.032,91
	Unione Induista Italiana	Entro l'importo massimo annuo di € 1.032,91
	Associazione "Chiesa d'Inghilterra"	Entro l'importo massimo annuo di € 1.032,91
PERSONE FISICHE NON	Per altre erogazioni liberali il legislatore ha preferito invece riconoscere al contribuente una detrazione dall'IRPEF con aliquota, a seconda dei casi, del	

**IMPRENDITORI:
ONERI DETRAIBILI**
19%, 26%, 30% o 35%.

EROGAZIONE LIBERALE DETRAIBILE	ALiquota DETRAZIONE
Enti che operano nel settore culturale e artistico	19%
Enti che operano nel settore dello spettacolo	19%
ONLUS e soggetti che svolgono attività umanitarie	26% Importo max detraibile: 30.000 € ²
Società ed associazioni sportive dilettantistiche	19% Importo max detraibile: 1.500 €
Istituti scolastici di ogni ordine e grado	19%
Ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova	Intero importo, nel limite del 30% dell'IRPEF lorda
Movimenti e partiti politici	26% Importi tra 30 e 30.000 € annui
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	19%
Popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	19% Importo max detraibile: 2.065,83 €
Società di cultura "La Biennale di Venezia"	19%
Fondazioni operanti nel settore musicale	19%
Erogazioni liberali a favore degli ETS di cui all'art. 82 comma 1 D.Lgs 117/2017 (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in	♦ nella misura del 30%, ♦ elevata al 35% se l'erogazione liberale è a favore di organizzazioni

² conteggiando anche le erogazioni agevolate ex art. 138, comma 14 della Legge 388/2000.

forma di società)	di volontariato; per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 €
Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust, ovvero dei fondi speciali, istituiti in favore delle persone con disabilità grave	35%

Con riferimento agli oneri detraibili trovano applicazione ovviamente le **limitazioni** progressivamente introdotte dal legislatore negli ultimi anni:

TIPOLOGIA LIMITAZIONE	AMBITO APPLICATIVO
contribuenti con reddito > 75.000 €	La "Legge di Bilancio 2025"³ ha introdotto per i possessori di redditi elevati un limite agli oneri e alle spese detraibili.  In particolare, a decorrere dal 01.01.2025, l'articolo 16-ter del Tuir, che individua la generalità delle detrazioni (fatte salve alcune eccezioni) prevede che gli oneri e le spese, considerati complessivamente e per i quali è prevista una detrazione dall'Irpef, sono ammessi in detrazione, dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 €, fino a un determinato importo. Tale importo va calcolato moltiplicando un "importo base" (che decresce all'aumentare del reddito complessivo) per un coefficiente (diverso, a seconda della presenza del nucleo familiare di figli fiscalmente a carico).

³ art. 1, comma 10 della Legge 207/2024.

	Redditi > 120.000 €	Dal 01.01.2020, la legge di bilancio 2020⁴ prevede: ♦ per i redditi sopra i 120.000 €: una stretta progressiva sulle detrazioni riconosciute dall'art. 15 del Tuir nella dichiarazione dei redditi; ♦ per i redditi sopra i 240.000 €: l'azzeramento delle detrazioni fiscali al 19% riconosciute nella dichiarazione dei redditi												
	Abbattimen to forfettario 260 €	Dal 01.01.2024 è prevista⁵ una riduzione della detrazione, pari a 260 euro, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 €, in relazione ai seguenti oneri: ♦ oneri detraibili al 19% ♦ erogazioni liberali in favore dei partiti politici⁶ ♦ premi assicurativi per rischio eventi calamitosi⁷ ♦ escluse le spese sanitarie												
La “Legge di Bilancio 2020” subordina la fruizione della detrazione IRPEF del 19% all'utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento della maggior parte degli oneri detraibili, a partire dal 01.01.2020. Per "pagamento tracciabile" si intende quello effettuato tramite: <table><tr><td>a)</td><td>bonifico bancario o postale</td></tr><tr><td>b)</td><td>carta di credito o debito</td></tr><tr><td>c)</td><td>carta prepagata</td></tr><tr><td>d)</td><td>assegno bancario o circolare</td></tr><tr><td>e)</td><td>MAV</td></tr><tr><td>f)</td><td>bollettino postale</td></tr></table>			a)	bonifico bancario o postale	b)	carta di credito o debito	c)	carta prepagata	d)	assegno bancario o circolare	e)	MAV	f)	bollettino postale
a)	bonifico bancario o postale													
b)	carta di credito o debito													
c)	carta prepagata													
d)	assegno bancario o circolare													
e)	MAV													
f)	bollettino postale													
	Nell'ambito del reddito d'impresa è ammessa la deducibilità delle													

⁴ art. 1, comma 629 della Legge 160/2019.

⁵ art. 2 del D.Lgs 216/2023.

⁶ art. 11 del D.L. 149/2013.

⁷ ex art. 119, comma 4, quinto periodo del D.L. 34/2020.

**EROGAZIONI
LIBERALI DEDUCIBILI
DAL REDDITO
D'IMPRESA**

erogazioni liberali in denaro e/o in natura indicate nell'art. 100, comma 2 del TUIR. La norma consente la deducibilità di erogazioni liberali e spese:

- ♦ sostenute per **esclusivi fini di utilità sociale**
- ♦ che ordinariamente **non sarebbero deducibili** dal reddito d'impresa per mancanza del requisito di inerenza (risoluzione n. 147 dell'01.07.2003).

Left.	Tipologia erogazione	Limite deducibilità
A)	Erogazioni liberali in denaro o natura per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, o ricerca scientifica; contributi, donazioni e oblazioni a ONG	2% del reddito d'impresa dichiarato
B)	Erogazioni in denaro o natura a persone giuridiche con sede nel Mezzogiorno che perseguono ricerca scientifica	2% del reddito d'impresa dichiarato
D)	Erogazioni a concessionari privati radiodiffusione sonora comunitaria	1% del reddito imponibile
E)	Spese per manutenzione, protezione, restauro beni culturali vincolati	Integrale
F)	Erogazioni in denaro per acquisto, manutenzione, restauro beni culturali vincolati (non Art-bonus)	Integrale
G)	Erogazioni per nuove strutture, restauro, potenziamento strutture esistenti o produzione nello spettacolo	2% del reddito d'impresa dichiarato
H)	Erogazioni in denaro a ONLUS o iniziative umanitarie in Paesi non OCSE	2% reddito d'impresa dichiarato Per importo non superiore a 30.000 €

	I)	Spese per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato utilizzati per servizi a favore di ONLUS	5 per mille dell'ammontare complessivo spese per lavoro dipendente
	L)	Erogazioni in denaro a APS iscritte in registri (norma abrogata dal 2018 per effetto CTS)	2% del reddito d'impresa Per un importo fino a 1.549,37 €
	M)	Erogazioni in denaro per compiti istituzionali e programmi culturali	Integrale per soggetti individuati dal D.M. 03.10.2002
	M-bis)	Erogazioni in denaro a Stato e Comuni per calamità o eventi sismici	Integrale
	N)	Erogazioni in denaro a organismi di gestione di parchi e riserve naturali e altre zone di tutela speciale	Integrale
	O)	Erogazioni in denaro a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute per programmi di ricerca scientifica in sanità	Integrale
	O-bis)	Erogazioni in denaro a istituti scolastici e ITS	2% reddito d'impresa e comunque max 70.000 € annui
	O-ter)	Somme a fondi istituiti presso consorzi obbligatori	Integrale

BONUS MOBILI - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall'art.16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione⁸, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. Bonus mobili).

In questa scheda riepiloghiamo l'agevolazione.

BONUS MOBILI - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI	
PREMESSA	La detrazione cd. Bonus mobili è stata, da ultimo, prorogata dalla Legge di bilancio 2026⁹. Il beneficio è previsto anche per le spese documentate sostenute negli anni 2024, 2025 e 2026, con massimale di spesa agevolabile non superiore a 5.000 euro. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, i grandi elettrodomestici devono essere di classe non inferiore: ◆ alla classe A per i forni, ◆ alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, ◆ alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  Per le spese sostenute nell'anno 2025 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (anno precedente all'acquisto).
A CHI SPETTA LA DETRAZIONE	La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all'intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.  Attenzione va prestata al fatto che se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute, ad esempio,

⁸ introdotta dall'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013

⁹ art. 1, comma 22, legge n. 199 del 30 dicembre 2025

	soltanto da uno dei coniugi e quelle per l'arredo dall'altro, il Bonus mobili per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due. Si ricorda che, qualora si usufruisca del cosiddetto "contributo elettrodomestici"¹⁰ lo stesso non è cumulabile con altre agevolazioni o benefici, anche di natura fiscale, come il bonus mobili, riferiti ai medesimi costi ammissibili
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE	La detrazione è collegata agli interventi, anche realizzati in economia: ◆ di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; ◆ di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; ◆ di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; ◆ di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; ◆ necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; ◆ di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell'art. 3 del TUE, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.2). Per beneficiare del Bonus mobili è, pertanto, necessario che l'intervento sull'abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, come per esempio:

¹⁰ di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024

- ◆ gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l'installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- ◆ l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore;
- ◆ la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento

Si ricorda che dal 2025 non sono più detraibili le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili). Pertanto, non è più possibile fruire del Bonus mobili in connessione all'effettuazione dei predetti interventi.

Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:

- ◆ La realizzazione di posti auto o box pertinenziali;
- ◆ gli interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lett. a), b), c), e d), del TUE;
- ◆ gli interventi per i quali si usufruisce delle detrazioni spettanti per interventi finalizzati al risparmio energetico, Eco bonus, (per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti).

Il sostenimento delle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici **può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell'immobile**, a condizione che i **lavori siano stati già avviati**. La data di inizio lavori (ad esempio, data SCIA) deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

	Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.
INTERVENTI SU PARTI COMUNI	La fruizione del Bonus mobili a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, spetta a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all'arredo della propria unità immobiliare.
LIMITI	La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e per l'anno 2025 è calcolata su un importo massimo di euro 5.000, indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di "ristrutturazione", comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell'intervento. Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Dal 1° gennaio 2025 gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono ammessi in

	detrazione fino a un determinato ammontare. Tale importo va calcolato moltiplicando un "importo base" (che decresce all'aumentare del reddito complessivo) per un coefficiente (diverso, a seconda della presenza del nucleo familiare di figli fiscalmente a carico). Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione, con riferimento alle spese detraibili in più annualità, rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono esclusi dal predetto computo gli oneri relativi alle rate delle spese detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2024. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo. A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero. Ciò anche nel caso in cui, con la cessione dell'immobile, vengano trasferite all'acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente può, tuttavia, continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l'abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo per usufruire del beneficio.
TIPOLOGIE DI BENI AGEVOLABILI	L'agevolazione spetta per l'acquisto, anche se effettuato all'estero, di mobili e grandi elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica. Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. A titolo esemplificativo, tra i "mobili" oggetto di agevolazione rientrano: ◆ letti, ◆ armadi, ◆ cassettiere, ◆ librerie, ◆ scrivanie, ◆ tavoli, ◆ sedie,

- ◆ comodini,
- ◆ divani,
- ◆ poltrone,
- ◆ credenze
- ◆ nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Ai fini dell'individuazione dei "grandi elettrodomestici", in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l'elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15. A seguito della relativa abrogazione da parte del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, occorre fare ora riferimento all'Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano:

- ◆ Grandi apparecchi di refrigerazione
- ◆ Frigoriferi
- ◆ Congelatori
- ◆ Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
- ◆ Lavatrici
- ◆ Lavasciuga e Asciugatrici
- ◆ Lavastoviglie
- ◆ Apparecchi per la cottura–Piani cottura
- ◆ Stufe elettriche
- ◆ Piastre riscaldanti elettriche
- ◆ Forni e Forni a microonde
- ◆ Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti
- ◆ Apparecchi elettrici di riscaldamento

	◆ Radiatori elettrici ◆ Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi ◆ Ventilatori elettrici ◆ Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico ◆ Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento. Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento tracciabili.
MODALITÀ DI PAGAMENTO	Per fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali; in questo caso, non è necessario utilizzare il modello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste SPA per le spese di ristrutturazione edilizia. È consentito, inoltre, effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici mediante carte di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento. A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta: ◆ nel caso del bonifico, nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca dell'effettuazione dello stesso;

	◆ nel caso di pagamento con carte di credito e debito, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto; ◆ nel caso di pagamento tramite finanziamento, nell'anno di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria. Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.
DOCUMENTI DA CONSERVARE	Ai fini della detrazione deve essere conservata la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente, unitamente all'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito, carte di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora). Qualora le fatture d'acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico sia ordinato dall'altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, l'agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste), ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.
TRASMISSIONE ALL'ENEA DEI DATI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI	L'art. 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017 prevede la trasmissione per via telematica all'ENEA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall'imposta lorda che comportano risparmio energetico, nonché

	per l'acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore alla F, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione in commento.
RIEPILOGO	Per beneficiare del Bonus mobili nel 2026 è necessario che l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi sia collegato a interventi di recupero edilizio iniziati dal 1° gennaio 2025. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta, entro il limite massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare, comprese le spese di trasporto e montaggio, ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. I pagamenti devono essere effettuati con bonifico, carta di credito o di debito, mentre non sono ammessi contanti e assegni. Il contribuente deve conservare le fatture o gli scontrini idonei a identificare i beni acquistati, la documentazione del pagamento e la prova della data di inizio dei lavori. Per i grandi elettrodomestici soggetti all'obbligo deve inoltre essere effettuata la comunicazione all'ENEA, fermo restando che l'omessa o tardiva trasmissione non determina la perdita della detrazione.

LE SPESE DI RAPPRESENTANZA NEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA

Le spese di rappresentanza, sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, scontano un regime particolare ai fini della deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo. In particolare, la deduzione avviene sulla base di un sistema parametrato all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta, con un sistema di scaglioni previsto per le sole imprese – in misura regressiva al totale dei ricavi conseguiti. Devono, inoltre, essere sostenute con mezzi di pagamento tracciabili.

Di seguito ne riepiloghiamo il funzionamento.

LE SPESE DI RAPPRESENTANZA NEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA		
PREMESSA	Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti a determinati requisiti di congruità ed inerenza ¹¹ . Sono inerenti le spese di rappresentanza, effettivamente sostenute e documentate, per:	
	erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi	
	effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni	
	il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell' obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore ¹²	
	Pur essendo affini, dal punto di vista concettuale le spese di rappresentanza si distinguono dalle spese pubblicitarie in base agli obiettivi perseguiti dal contribuente e alla dimostrabilità di un diretto ritorno commerciale . Di seguito i principali elementi distintivi individuati da giurisprudenza e prassi:	
	SPESE DI RAPPRESENTANZA (Art. 108 Tuir)	SPESE DI PUBBLICITÀ (Art. 109 Tuir)

¹¹ art. 108 comma 2 del Tuir.

¹² art. 1, comma 1 del D.M. 19.11.2008.

- ♦ **focus sull'azienda:** sostenute per migliorare l'immagine dell'azienda e dell'attività
- ♦ **titolo gratuito** (o semi-gratuito): non vi è richiesta di un corrispettivo (monetario o meno)
- ♦ **collegamento "indiretto"** alla produzione dei ricavi

- ♦ **focus sul prodotto:** sostenute per diffondere l'immagine del prodotto
- ♦ **titolo oneroso:** presuppongono un corrispettivo (che può non essere monetario, ma una obbligazione "di fare"; esempio: affiggere uno striscione pubblicitario)
- ♦ **collegamento "diretto"** alla produzione dei ricavi



Le spese di rappresentanza "**assolvono a una funzione di promozione e consolidamento degli affari** dell'impresa analoga a quella riconducibile per definizione alle tradizionali forme di pubblicità e di propaganda in senso stretto", differenziandosi da queste ultime per l'assenza di un **corrispettivo e di una generica controprestazione**.

Pertanto, sono **spese di rappresentanza inerenti**, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi, il cui sostenimento:

- ♦ risponda **a criteri di ragionevolezza in funzione** dell'obiettivo di generare, **anche potenzialmente**, benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore;
- ♦ consista in una **pratica commerciale comune** allo specifico settore (ad esempio viaggi premio ed eventi con i medici per le case farmaceutiche).

Ai fini dell'individuazione delle spese di rappresentanza si riporta di seguito **l'elencazione, non esaustiva**, fornita dal [D.M. 19.11.2008](#)¹³:

- ♦ **viaggi turistici** in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte **significative attività promozionali dei beni** o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa. Deve trattarsi di viaggi:

¹³ art. 1, comma 1.

	✓ “turistici”: è sufficiente il mero trasferimento in località turistiche senza servizi accessori (escursioni, guide, eccetera), ✓ correlati ad attività di “promozione dei prodotti” dell'impresa (non solo “dell'immagine”); ◆ feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di: ✓ ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose, ✓ inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa, ✓ mostre, fiere, ed eventi simili in cui siano esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; ◆ ogni altra spesa per beni e/o servizi erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili, il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza in precedenza indicati (costo ragionevole e finalità promozionale). Rientrano in tale categoria, ad esempio, il costo sostenuto dagli sponsor di un convegno (per esempio società di software che paga la sala riunioni per un convegno fiscale) o le spese per instaurare o mantenere rapporti con le P.A.				
	<table><tr><th>SPESE NON QUALIFICABILI DI RAPPRESENTANZA¹⁴</th></tr><tr><td>Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di: ◆ mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui siano esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; ◆ visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa </td></tr><tr><td>Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili (per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili)</td></tr><tr><td>Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa</td></tr></table>	SPESE NON QUALIFICABILI DI RAPPRESENTANZA ¹⁴	Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di: ◆ mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui siano esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; ◆ visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa	Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti , anche potenziali, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili (per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili)	Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa
SPESE NON QUALIFICABILI DI RAPPRESENTANZA ¹⁴					
Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di: ◆ mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui siano esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; ◆ visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa					
Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti , anche potenziali, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili (per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili)					
Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa					

¹⁴ art. 1, comma 5 del D.M. 19.11.2008.

LIMITI DI
DEDUCIBILITÀ

Le spese di rappresentanza sono soggette a **specifici vincoli di deducibilità commisurati all'ammontare dei ricavi e ai proventi** della gestione caratteristica dell'impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le stesse sono sostenute.

ALIQUOTA	SCAGLIONI DI RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI
1,5%	Fino a 10 milioni di €
0,6%	Oltre 10 e fino a 50 milioni di €
0,4%	Oltre 50 milioni di €

Esempio

La Alfa S.r.l. ha conseguito nel corso del periodo d'imposta ricavi e proventi per un ammontare pari a **60.000.000 di euro**, sostenendo spese di **rappresentanza per 450.000 euro**.

Il plafond di deducibilità relativo al medesimo esercizio è pari a euro 430.000, ottenuto dalla somma tra:

- ♦ $1,5\% \times 10.000.000 = 150.000$;
- ♦ $0,6\% \times 40.000.000 \text{ (} 50.000.000,00 - 10.000.000,00 \text{)} = 240.000$;
- ♦ $0,4\% \times 10.000.000 \text{ (} 60.000.000,00 - 50.000.000,00 \text{)} = 40.000$.

Sarà quindi possibile portare in deduzione le spese di rappresentanza entro il **tetto massimo di 430.000 euro** (= 150.000 + 240.000 + 40.000). **L'eccedenza di 20.000-euro è invece indeducibile**



Si noti che i ricavi e proventi della **gestione caratteristica** vanno individuati **secondo la nozione "fiscale"** degli stessi – come indicato dalla richiamata circolare n. 34/E/2009).

Tale circostanza implica che per la generalità delle imprese (regole diverse valgono per quelle esercenti attività bancaria e finanziaria) in sede di determinazione del plafond di deducibilità si faccia riferimento:

- ♦ alla **somma delle voci A.1 e A.5 del Conto economico**, assunte, come detto,

	nell'importo fiscalmente rilevante, inclusi: ✓ i ricavi e proventi da autoconsumo o destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio di impresa anche se non risultanti dal Conto economico; ✓ le plusvalenze rateizzate concorrono limitatamente alla quota imponibile nel periodo d'imposta; ◆ considerando anche gli altri proventi di entità o incidenza eccezionale (indennizzi assicurativi, plusvalenze da alienazione immobili eccetera).				
TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	Per i soggetti titolari di reddito d'impresa: ◆ a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti "solari")¹⁵; ◆ le spese di rappresentanza sono deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciati"¹⁶. <table border="1"> <thead> <tr> <th>STRUMENTI TRACCIATI AMMESSI</th><th>STRUMENTI NON AMMESSI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ◆ bonifico bancario o postale ◆ carte di debito ◆ carte di credito ◆ carte prepagate ◆ assegni bancari e circolari ◆ altri sistemi di pagamento </td><td> ◆ pagamenti in contanti ◆ strumenti di pagamento non riconducibili a un conto corrente bancario o postale ◆ piattaforme non conformi¹⁷ </td></tr> </tbody> </table> In merito alla nozione di "altri mezzi di pagamento" deve ritenersi valida la definizione fornita dalle Entrate secondo cui per tali si intendono gli strumenti che "garantiscono la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria".	STRUMENTI TRACCIATI AMMESSI	STRUMENTI NON AMMESSI	◆ bonifico bancario o postale ◆ carte di debito ◆ carte di credito ◆ carte prepagate ◆ assegni bancari e circolari ◆ altri sistemi di pagamento	◆ pagamenti in contanti ◆ strumenti di pagamento non riconducibili a un conto corrente bancario o postale ◆ piattaforme non conformi¹⁷
STRUMENTI TRACCIATI AMMESSI	STRUMENTI NON AMMESSI				
◆ bonifico bancario o postale ◆ carte di debito ◆ carte di credito ◆ carte prepagate ◆ assegni bancari e circolari ◆ altri sistemi di pagamento	◆ pagamenti in contanti ◆ strumenti di pagamento non riconducibili a un conto corrente bancario o postale ◆ piattaforme non conformi¹⁷				

¹⁵ art. 108, comma 2 del Tuir, come modificato dall'art. 81, comma 1, lettera d) della Legge 207/2024.

¹⁶ previsti dall'art. 23 del D.Lgs 241/1997.

¹⁷ all' art. 23 del D.Lgs 241/1997.

	In questi termini è ammesso il pagamento mediante smartphone tramite l'applicazione di un Istituto di moneta elettronica riconosciuto – collegato ai conti correnti bancari – che consente di individuare univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i destinatari dell'accredito, nel caso in cui dalle rilevazioni contabili e dalle transazioni dell'app sia possibile garantire i requisiti di tracciabilità e di identificazione dell'autore dell'operazione. Con la circolare 15/E del 22.12.2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese di rappresentanza: ♦ sono deducibili solo se pagate con i mezzi tracciabili sopra elencati, anche se le spese sono sostenute all'estero; ♦ restano soggette ai requisiti di inerenza e congruità; ♦ non includono spese di pubblicità e sponsorizzazione, che seguono regole diverse.
SPESA DI VITTO E ALLOGGIO	Occorre prestare attenzione nel caso in cui le spese di rappresentanza si vengano a sovrapporre a quelle di vitto e alloggio, la cui deducibilità trova una specifica limitazione ai fini della determinazione del reddito d'impresa in misura pari al 75% del relativo ammontare. La limitazione "specificata" al 75% per le spese di vitto e alloggio, opera, infatti, anche nel caso in cui tali costi ricadano nel novero delle spese di rappresentanza (cfr. circolari n. 53/E del 05.09.2008 e la citata n. 34/E/2009), con la necessità quindi di gestire l'ordine delle limitazioni. In termini pratici, le spese sostenute dall'impresa per vitto e alloggio qualificabili come "spese di rappresentanza" devono essere: ♦ prima scontate della limitazione di deducibilità del 75% "propria" per tale tipologia di spese¹⁸; ♦ poi sommate alle altre spese di rappresentanza così da applicare il limite rispetto ai ricavi.
IMPRESA NEO COSTITUITE	Nel caso di imprese neo-costituite, stante l'impossibilità implicita di avere i ricavi e proventi come parametro di riferimento, la deduzione delle spese di

¹⁸ art. 109, comma 5 del Tuir.

rappresentanza:

- ◆ è rinviata all'esercizio di produzione dei primi ricavi e a quello successivo;
- ◆ se e nella misura in cui in tali esercizi siano soddisfatti i limiti precedenti¹⁹.



Affinché possa parlarsi di imprese "nuove" **non deve trattarsi di proseguimento di azienda preesistente.**

Si noti che il riporto al primo esercizio con ricavi/proventi riguarda esclusivamente le spese di rappresentanza, mentre **non sono riportabili**:

- ◆ le spese di **ospitalità dei clienti**;
- ◆ i beni ceduti gratuitamente di **valore unitario ≤ € 50**.

Esempio

Con riferimento alla Gamma S.r.l., costituita nel 2023 con conseguimento dei primi ricavi soltanto nel 2025, si consideri la seguente situazione di riferimento:

RIFERIMENTO	PERIODO D'IMPOSTA			
	2023	2024	2025	2026
Ricavi e proventi gestione caratteristica	0	0	2.000.000	3.500.000
Spese di rappresentanza*	5.000	10.000	25.000	15.000
Plafond deducibilità	0	0	30.000	52.500

(*) per semplicità si consideri che non ci siano spese di rappresentanza per spese di vitto e alloggio

Nell'esempio le spese di rappresentanza sostenute nel 2025 (25.000 euro) sono **inferiori alla soglia di deducibilità** (30.000 euro). Di conseguenza, per l'eccedenza e fino al raggiungimento della medesima soglia, sono deducibili le spese di rappresentanza sostenute nel 2023 e nel 2024 (5.000 euro su un totale di 15.000).

L'eccedenza (10.000 euro) è **deducibile nel 2026** secondo un criterio analogo a

¹⁹ art. 1, comma 3 del D.M. 11.11.2008.

	quanto evidenziato. In pratica: ♦ prima confronto le spese di rappresentanza del 2026 (15.000 euro) con il plafond del medesimo periodo d'imposta (52.500 euro); ♦ in presenza di un'eccedenza positiva (37.500 euro) scomputo da quest'ultima le eccedenze di spese di rappresentanza relative agli esercizi 2023 e 2024 Se le spese di rappresentanza sostenute nel 2025 (ad esempio 31.000 euro) fossero risultate superiori alla soglia di deducibilità determinata per il medesimo periodo: ♦ le spese di rappresentanza sostenute nel 2023 e nel 2024 non sarebbero state deducibili nel medesimo 2025; ♦ con la possibilità di recuperarle parzialmente nel 2026 (utilizzando i dati dell'esempio), sempre con il criterio dell'eventuale eccedenza del plafond di periodo rispetto alle spese di rappresentanza sostenute nel 2026.
PICCOLI OMAGGI	Non si applica il limite generale di detraibilità delle spese di rappresentanza per gli acquisti di beni da omaggiare: ♦ di "valore unitario"; ♦ non superiore a € 50,00. Beni di costo unitario < € 50,00 ➡ INTEGRALMENTE DETRAIBILI Beni di costo unitario > € 50,00 ➡ Nel limite generale delle spese di rappresentanza (1,5, 0,6 e 0,4%) L'espresso riferimento normativo ai "beni" di modico valore non permette di estendere la previsione anche alle prestazioni gratuite di servizi che restano deducibili dal reddito d'impresa soltanto quando rispettano i requisiti previsti per le spese di rappresentanza "generali".



Si noti che **a partire dal 2025²⁰** (soggetti "solari"), ai fini della deducibilità del costo relativo agli omaggi **i pagamenti devono essere effettuati, con versamento bancario o postale** ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciati"²¹ (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Gli obblighi di tracciabilità per le spese di rappresentanza si applicano anche in relazione alle **spese sostenute all'estero** (cfr. circolare n. 15/E/2025).

In ogni caso il **"valore unitario"** deve essere calcolato al lordo dell'eventuale IVA indetraibile e va inteso con riferimento alla **totalità dei beni che compongono l'omaggio**.

Esempio

In occasione del Santo Natale l'impresa Alfa omaggia i propri clienti con un cesto natalizio composto da:

- ◆ spumante, valore unitario 30 euro;
- ◆ panettone, valore unitario 25 euro;
- ◆ torrone, valore unitario 10 euro.

Il valore unitario dei beni è inferiore alla soglia prevista ma il loro confezionamento congiunto in **un unico cesto regalo** preclude il diritto alla deducibilità integrale della spesa. La deduzione integrale è consentita se i beni regalati sono confezionati e dati al cliente singolarmente

RICAVI/PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA (VOCI A.1 E A.5 CE)	MASSIMO DEDUCIBILE	LIMITE TOTALE DI SPESA DEDUCIBILE
Fino a € 10 milioni	1,5%	150.000
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni	0,60%	390.000

²⁰ cfr. art. 108, comma 2, ultimo periodo del Tuir, come modificato dall'art. 81, comma 1, lettera d) della Legge 207/2024.

²¹ previsti dall'art. 23 del D.Lgs 241/1997.

	Oltre € 50 milioni	0,40%	390.000 + 0,4% del fatturato caratteristico
	Omaggi di valore unitario < € 50,00	Interamente deducibile	Non partecipa a determinare il plafond
ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI	La circolare n. 34/E/2009 chiarisce che la disciplina in materia di spese di rappresentanza prevista per il reddito d'impresa rileva anche in materia di reddito di lavoro autonomo. Nel dettaglio, gli esercenti arte o professione possono dedurre le spese di rappresentanza, incluse quelle per: ♦ omaggi (che vanno ricompresi nelle spese di rappresentanza "generali"); ♦ oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, ancorché utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Il costo dei beni destinati a omaggio, dunque, concorre al predetto limite²².		
	SPESE DI RAPPRESENTANZA COSTITUITE DA PRESTAZIONI ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE ↓ Prima si applica l'abbattimento al 75% ↓ Poi si assume tale importo nel limite 1% ricavi / compensi		

²² art. 54-septies, comma 2 del Tuir.

Con riferimento agli **omaggi** in particolare si evidenzia che, diversamente da quanto previsto nell'ambito del reddito d'impresa, ai fini del reddito di **lavoro autonomo manca un qualsiasi riferimento al costo minimo** del bene distribuito gratuitamente.

Di conseguenza, almeno secondo l'orientamento prevalente, le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 euro **non sono integralmente deducibili**, ma concorrono a formare il *plafond* delle spese di rappresentanza deducibili nell'esercizio.

Esempio

Si supponga che l'ammontare dei compensi di un professionista, nel periodo d'imposta 2022, sia pari a 150.000 euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 1.800 euro, di cui 600 euro per beni di costo unitario inferiore a 50 euro. Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:

- ◆ le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 600 euro concorrono a formare il *plafond* di deducibilità dei compensi;
- ◆ le spese di rappresentanza sono deducibili per cassa soltanto nel limite dell'1% dei compensi, quindi fino a 1.500 euro (1% di 150.000 = 1.500);
- ◆ l'ammontare delle spese di rappresentanza indeducibile è, quindi, pari a 300 euro



La nozione di spese di rappresentanza di cui al D.M. 19.11.2008 rileva anche **ai fini del reddito di lavoro autonomo**. Di conseguenza, anche in tal caso deve essere rispettato il requisito dell'inerenza.

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Per i **soggetti titolari di reddito professionale**:

- ◆ le spese di **rappresentanza**, e
 - ◆ quelle per **omaggi**,
- sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo solo se pagate con versamento

bancario o postale o mediante **altri sistemi di pagamento tracciati**²³.



Il **nuovo obbligo** opera per le **spese ovunque sostenute**, incluse pertanto **anche** le spese **all'estero**.

Per i soggetti titolari di reddito professionale l'obbligo della tracciabilità ai fini della deducibilità si applica alle spese di rappresentanza sostenute **a partire dalla data del 18.06.2025**²⁴, così da tutelare l'affidamento del contribuente.

Giuseppe Iannibelli

²³ art. 54-septies, comma 2 del Tuir, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), n. 1) del D.L. 84/2025.

²⁴ art. 1, comma 5 del D.L. 84/2025.